

## **PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO N° 09 - 2019**

### **PROCEDURA DI INTERFACCIA. DISPOSITIVI DI SABBIAATURA DEI VEICOLI FERROVIARI**

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
- visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
- vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
- vista la nota n° 0021053/2019 del 28/10/2019 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Raccomandazione sui dispositivi di sabbatura dei veicoli ferroviari»;
- visti la specifica tecnica ERA codice ERA/ERTMS/033281 v. 4.0 relativa ai limiti di impiego delle sabbie, il punto 3.3.5. dell'allegato 1a del Decreto n° 01/2016 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e il corrispondente allegato A relativo alla caratteristiche tecniche della sabbia silicea per le sabbie dei veicoli;
- viste le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD, si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 09 agosto 2012.

#### **PREMESSA**

La presente Prescrizione di Esercizio ha lo scopo di regolamentare l'utilizzo dei dispositivi di sabbatura dei veicoli da parte dell'agente di condotta dei treni effettuati dalle Imprese Ferroviarie (IF), onde evitare criticità alla sede ferroviaria.

I limiti di impiego delle sabbie dei veicoli sono stabiliti dalla specifica ERA codice ERA/ERTMS/033281 v. 4.0 mentre le caratteristiche tecniche della sabbia silicea per le sabbie dei veicoli sono stabilite dall'allegato A dell'allegato 1a del Decreto ANSF n° 01/2016.

L'agente di condotta deve sempre adottare i comportamenti richiesti dal tipo di mezzo di trazione in caso di perdita di aderenza e deve utilizzare i dispositivi a prevenzione degli slittamenti (anticabraggio, sabbie, ecc...).

Le IF devono comunicare al Gestore dell'Infrastruttura (GI) i dettagli dei luoghi in cui la sabbia viene spesso utilizzata; tale misura può aiutare a gestire il fenomeno di bassa aderenza e l'eventuale rischio legato alla perdita di occupazione di un circuito di binario e, sulle tratte di linea attrezzate con il blocco elettrico automatico, di una sezione di blocco.

#### **1. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI**

Quando il treno dispone del dispositivo di sabbatura attivata manualmente, l'agente di condotta ha sempre la possibilità di spargere la sabbia sui binari ma tale operazione deve essere evitata possibilmente:

- in corrispondenza dei deviatori e delle intersezioni (1);
- durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h;
- a treno fermo.

---

(1) L'intersezione è un dispositivo di armamento rappresentato da un incrocio tra due binari (entrambi in rettilineo e privi di deviatori), denominati rami dell'intersezione, ciascuno dei quali consente ai veicoli l'attraversamento a raso dell'altro ramo dell'intersezione.

L'operazione attivata manualmente dall'agente di condotta è sempre consentita nelle seguenti situazioni:

- quando il treno rischia un indebito superamento a via impedita di un segnale fisso [SPAD (Signal Passed At Danger)] o in presenza di altri imminenti situazioni di pericolo e lo spargimento della sabbia favorirebbe l'aderenza;
- in fase di avviamento del treno;
- quando l'operazione sia necessaria per la prova del dispositivo di sabbiatura (da effettuarsi preferibilmente negli impianti di manutenzione dei veicoli).

L'agente di condotta non deve prolungare eccessivamente le operazioni di sabbiatura tramite il comando manuale, in quanto tale eccesso non porterebbe benefici all'aderenza.

Quando il treno dispone del dispositivo automatico di sabbiatura, l'agente di condotta deve poterne sospendere l'uso nei casi particolari sopra elencati. Qualora ciò non fosse possibile, le IF devono valutare l'implementazione di valide misure mitigative per sopperire alla mancanza di comandi di inibizione dei dispositivi di sabbiatura.

## **2. INCONVENIENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI**

Nel caso in cui l'agente di condotta, per necessità contingenti o per evitare situazioni di pericolo imminente, effettui o rilevi una prolungata operazione di sabbiatura manuale o automatica, deve segnalare tempestivamente l'inconveniente, con comunicazione registrata, al dirigente movimento (DM) o al Dirigente Centrale Operativo (DCO) interessato, specificando con la maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica in cui è avvenuta tale operazione.

Il DM o il DCO interessato, ricevuta la comunicazione registrata di cui sopra, deve adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il distanziamento dei treni in circolazione e deve richiedere, nei modi d'uso, l'intervento dell'agente incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria; nel caso in cui non venga riscontrata alcuna anomalia, tale agente dovrà darne avviso, con comunicazione registrata, al DM o al DCO.

Sulle tratte di linea attrezzate con il blocco elettrico automatico a correnti codificate, qualora durante la corsa del treno l'agente di condotta rilevi un'indebita assenza di codice in zona codificata, deve segnalare l'inconveniente, con comunicazione registrata, al DM o al DCO interessato, specificando con la maggiore precisione possibile la relativa progressiva chilometrica; in tal caso, il DM o il DCO, ricevuta la comunicazione registrata di cui sopra, deve accertare la libertà della tratta di linea interessata e deve autorizzare, con prescrizione di movimento, la ripresa della corsa del treno.

## **3. ENTRATA IN VIGORE**

La presente Prescrizione di Esercizio entra in vigore dalle ore **03.00** del giorno **15 dicembre 2019**.

IL DIRETTORE  
(dott. ing. Giovanni GALLI)